



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BRINDISI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LEOCI     | ALBERTO   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GUALTIERI | GUALTIERO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | VIGORITA  | CELESTE   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 181/13  
depositato il 21/02/2013

- avverso RATEIZZO PARZIA n° 3 IRPEF-ALTRO  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA  
difeso da:

proposto dal ricorrente:

C. S.

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 181/13

UDIENZA DEL

19/12/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

216/01/14

PRONUNCIATA IL:

19 DIC 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14 FEB 2014

Il Segretario

Vito Vito

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C / S impugna il provvedimento, in atti indicato, con il quale Equitalia ha concesso la proroga della rateizzazione, nella parte in cui l'atto medesimo determina gli interessi di mora e gli oneri di riscossione. Il ricorrente deduce di aver presentato in data 31.1.2012 richiesta di proroga, ai sensi degli artt. 2, comma 20, DLn.225/10 e 10, comma 13 ter, DL n. 201/11, della rateazione già in atto relativa al debito portato da due cartelle di pagamento di € 337.634,37 ed € 304.044,37, e che in data 19.12.2012 il concessionario della riscossione ha accolto la richiesta, aggravando, però, il debito tributario residuo di ulteriori interessi di mora, per € 13.189,22, e di compensi di riscossione calcolati al tasso ordinario in € 47.259,75, somme non dovute in quella misura e pertanto illegittimamente pretese. A sostegno deduce: 1) la violazione delle citate disposizioni di legge, in quanto esso contribuente al momento dell'istanza di proroga non era in mora e non sarebbe tenuto a pagare, di conseguenza, alcun onere supplementare per interessi; 2) per lo stesso motivo non sarebbero dovuti neppure i diritti di riscossione, pretesi in misura ordinaria e non agevolata; 3) irrazionalità dell'aggio di riscossione per sproporzione rispetto al servizio prestato dal concessionario della riscossione. Conclude chiedendo la declaratorio di non debenza, quanto meno nella misura pretesa, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, con vittoria di spese.

Equitalia Sud spa, ritualmente costituitasi, resiste alla domanda assumendo che, con la richiesta di proroga della rateazione, il contribuente debitore viene considerato di fatto decaduto dal beneficio, dal che la piena legittimità delle maggiori somme pretese in sede di concessione della proroga.


### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.

Occorre premettere che in punto di fatto è incontroverso che nell'autorizzare la prima dilazione al contribuente sono stati applicati gli interessi e l'aggio di riscossione in misura ridotta, mentre nel concedere l'ulteriore dilazione il concessionario della riscossione ha applicato l'aggio nella misura massima (vedasi pag. 5 della comparsa di Equitalia).

Orbene, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 (e delle altre disposizioni sopra citate) il contribuente, che abbia già ottenuto la ripartizione del pagamento del debito iscritto a ruolo in rate mensili, può ottenere un'ulteriore dilazione fino a un massimo di 72 mesi, purché non sia già decaduto dalla rateazione, non abbia, cioè, omesso il pagamento di un certo numero di rate, e purché dimostri che sono peggiorate le sue condizioni di difficoltà che hanno giustificato la prima dilazione.

Quel che appare evidente leggendo le disposizioni citate è che le due proroghe non costituiscono due distinte agevolazioni, di cui il contribuente viene a godere, ma di un'unica misura



agevolativa, che a causa dell'aggravarsi, nelle more della prima dilazione, delle difficoltà economiche del contribuente, viene successivamente "spalmata" su un periodo più lungo. Per tale motivo, dunque, il contribuente non può che vantare, ricorrendo - è ovvio - i presupposti di legge, il diritto oltre che di ottenere la proroga della rateazione anche di godere delle stesse condizioni, cioè lo stesso tasso di interessi e gli stessi compensi di riscossione.

Né può essere condivisa la tesi avanzata dalla difesa della convenuta, secondo cui la richiesta di proroga della rateazione già concessa comporta di fatto la decadenza del contribuente dal primo beneficio, poiché non appare questa la ratio della disposizione. La quale, anzi, mira a distinguere le inadempienze ingiustificate, a cui fa seguito la decadenza dal beneficio del termine, dalle inadempienze giustificate da oggettive situazioni di difficoltà economiche, meritevoli perciò di essere salvaguardate e messe al riparo dall'eventualità di incorrere nella decadenza e di subirne le conseguenze.

Per tutto quanto precede, il ricorso merita l'accoglimento.

La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuti gli interessi allo stesso tasso della prima dilazione e i compensi di riscossione nella misura ridotta del 4,65 per cento. Spese compensate.

Brindisi, 19 DIC 2013

Il Relatore

*Luca Fucilli*



Il Presidente

PIRESIDENTE DI SEZIONI  
(Dr. Alberto LEONARDI)

*Alberto Leonardi*